

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
 concernente la modificazione dell'art. 20 della legge cantonale sul bollo  
 (tassa di bollo sulle carte da giuoco)

(del 13 marzo 1952)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

Con messaggio nr. 201 del 1. dicembre 1949 vi avevamo proposto, dietro richiesta della Direzione della Società svizzera degli esercenti - sezione Ticino, di abbandonare la tassa di bollo sulle carte da giuoco ed in sua vece, quale diritto dello Stato, di percepire una tassa fissa del 5 % sull'importo delle patenti d'esercizio pubblico previsto dalla legge cantonale del 12 novembre 1931.

Contro il decreto legislativo 27 dicembre 1949, entrato in vigore il 1. gennaio 1950, che fissa il diritto di bollo sulle carte da giuoco in ragione del 5 % sull'importo delle patenti d'esercizio pubblico, insorse subito la Federazione cantonale ticinese degli Albergatori di Lugano, protestando la maggiorazione delle patenti di esercizio, che viene a colpire in modo eccessivo gli alberghi e le pensioni con tasse di patenti particolarmente elevate, dove di regola non si giuoca a carte o poco.

Dai dati forniti dal Dipartimento di polizia - Sezione esercizi pubblici, rileviamo come nella Categoria A classe I e II sono classificati gli alberghi di maggior importanza dei nostri centri turistici a carattere prevalentemente stagionale, paganti una tassa d'esercizio che va fino ad un massimo di franchi 2.000.—. Nella cat. A cl. III sono classificati gli esercizi con alloggio.

E' ovvio che ogni disposizione che implichi una imposizione uniforme comporta il rischio di soluzioni inadeguate per il fatto che la norma legale, nella sua generalità, non può tenere in debito conto le esigenze di ogni singolo caso.

Per ovviare a tale pericolo e nell'intento di adeguare il più possibile siffatta disposizione generica, siamo dell'avviso che si debba ridurre la percentuale del diritto di bollo sulle carte da giuoco per gli alberghi e pensioni di categoria A cl. I e II paganti una forte tassa d'esercizio e per il fatto che in essi non si pratica generalmente, o in lieve misura, il giuoco delle carte. Per ragioni di equità si dovrebbe pure ridurre in minima parte la percentuale per gli esercizi della categoria A cl. III, pure ammettendo che in essi il giuoco delle carte è praticato con maggior intensità.

In queste condizioni proponiamo che il diritto di bollo sulle carte da giuoco sia ridotto del 2 % per la categoria A cl. I e II e dell'1 % per la cat. A cl. III.

L'accettazione della nostra proposta importerebbe una perdita per lo Stato di circa Fr. 2.500.—, somma lieve in confronto del gettito avuto nel 1951 di Fr. 19.927,25, contro il reddito di Fr. 8.000.— ca. dato dal vecchio sistema con l'apposizione del bollo di Fr. 1.— per ogni mazzo di carte.

Per i quali motivi vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:  
*Canevascini*

Il Cons. Segr. di Stato:  
*Lepori*

Disegno di

**LEGGE**  
che modifica la legge sul bollo del 9 gennaio 1934 (art. 20)

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 13 marzo 1952 n. 355 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — L'art. 20 della legge sul bollo del 9 gennaio 1934 è abrogato e sostituito dal seguente:

*Art. 20.* — Quale tassa di bollo sulle carte da giuoco è prelevata una percentuale sull'importo della patente per esercizio pubblico, rilasciata in applicazione della legge cantonale del 12 novembre 1931.

La tassa è del:

- a) 3 % per gli esercizi classificati nella categoria A classe I e II;
- b) 4 % per quelli della categoria A classe III e
- c) 5 % per quelli della categoria B classe I a IV.

*Art. 2.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.